REGOLAMENTO (CE) N. 1188/94 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 1994

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita di formaggio Parmigiano Reggiano detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/ 94 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sui mercati dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1003/94 (4), prevede la possibilità di una vendita mediante gara, per smerciare i formaggi delle scorte pubbliche; che gli articoli da 6 a 14 del suddetto regolamento fissano le procedure e le condizioni per la messa in vendita; che, tenuto conto dell'età di taluni quantitativi di formaggio Parmigiano Reggiano delle scorte pubbliche, è opportuno metterli in vendita sul mercato, senza compromettere l'equilibrio di quest'ultimo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano procede, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 1107/68, a una gara permamente per la rivendita sul mercato di formaggio Parmigiano Reggiano immagazzinato anteriormente al-1º maggio 1993 e da esso detenuto.

Articolo 2

- Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 14 giugno 1994.
- Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento italiano:

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) Via Palestro 81 I-00198 Roma [tel. (39-6) 647 49 91; telex 613003/620331 AIMA (I); telefax (39-6) 445 39 40].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

......

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1994.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

^(*) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1. (*) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29. (*) GU n. L 111 del 30. 4. 1994, pag. 77.